



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PELINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2016

Disposizioni in favore degli orfani in seguito a terremoti ed a eventi calamitosi

ONOREVOLI SENATORI. – Il grave sisma che ha colpito il centro Italia nella notte del 24 agosto 2016 è solo l'ultimo di una lunga serie che hanno devastato la nostra penisola nel corso degli ultimi 50 anni, causando la morte di migliaia di persone, la distruzione delle maggior parte delle abitazioni e fabbriche ivi insistenti e la conseguente difficile ricostruzione.

Giova ricordare che dal 1980 ad oggi si sono susseguiti i seguenti terremoti di vasta entità: Irpinia e Basilicata (1980), Livorno e Pisa, Toscana (1984), Gubbio, Umbria (1984), San Donato Val di Comino, Lazio (1984), Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Fermo, Marche (1987), Carlentini, Sicilia (1990), Fivizzano, Toscana (1995), Anifo e Colfiorito, Umbria (1997), Monte Pollino, Basilicata (1998), Provincia di Alessandria e Appennino Ligure (2003), L'Aquila, Abruzzo (2009), Pianura Padana (2012) ed infine Amatrice, Accumoli (provincia di Rieti), Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno), Valle del Tronto (2016). Inoltre, dal 1960 ad oggi, tutte le 20 regioni italiane hanno subito eventi fatali: 541 inondazioni in 451 località di 388 Comuni, che hanno causato 1.760 vittime (762 morti, 67 dispersi e 931 feriti), e 812 frane in 747 località di 536 Comuni con 5.368 vittime (3.413 morti, 14 dispersi e 1.941 feriti).

Purtroppo, in seguito alle suesposte tragedie, sovente accade che i superstiti perdano tutti i membri della famiglia e, se sono minorenni, si trovano ad affrontare un'esistenza travagliata senza l'aiuto necessario per affrontare gli studi, le problematiche successive, il pagamento di eventuali mutui contratti dai genitori e senza fondi a disposizione.

A tali propositi, il presente disegno di legge – traendo spunto dalle legge sugli orfani di guerra che da oltre 50 anni raggiunge l'obiettivo desiderato – si prefigge lo scopo di sostenere ed aiutare gli orfani di eventi calamitosi e di terremoti.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli.

All'articolo 1 sono espresse le finalità del provvedimento ovvero quelle di disciplinare la protezione, l'assistenza e le agevolazioni in favore degli orfani di eventi calamitosi e di terremoti.

L'articolo 2 definisce questi ultimi come tutti coloro i cui genitori, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano morti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro in seguito ai medesimi eventi, e dispone a quali di questi spetti o venga estesa l'assistenza.

All'articolo 3 è prevista l'assunzione privilegiata agli impieghi pubblici e privati e il collocamento obbligatorio degli orfani di eventi calamitosi e di terremoti.

L'articolo 4 reca sgravi ed incentivi per le suddette fattispecie quali: esenzione dal pagamento della tassa di successione; sospensione dal pagamento della rata del mutuo; incentivi in favore della frequenza delle scuole di ogni ordine e grado nonché per l'acquisto del materiale didattico occorrente e un indennizzo economico sino alla maggiore età.

L'articolo 5, infine, reca l'entrata in vigore che avverrà il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la protezione, l'assistenza e le agevolazioni in favore degli orfani di eventi calamitosi e di terremoti.

Art. 2.

(Assistenza agli orfani di eventi calamitosi e di terremoti)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati «orfani di eventi calamitosi e di terremoti» tutti coloro i cui genitori, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa di uno degli eventi citati.

2. Sono considerati, altresì, orfani ai sensi del comma 1:

a) i minorenni o gli interdetti, qualora, a causa di uno degli eventi di cui al comma 1, sia deceduto il soggetto che per adempimento dell'obbligo degli alimenti, ovvero per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte al loro mantenimento;

b) i figli di soggetti divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità subite durante eventi calamitosi o terremoti, purché concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano stati dallo stesso riconosciuti.

3. I benefici e le agevolazioni di cui alla presente legge spettano agli orfani di cui al comma 1:

a) minorenni non emancipati nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o da cui unione civile, dei quali sia stato riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) interdetti per infermità di mente.

4. I benefici e le agevolazioni di cui alla presente legge sono estesi agli orfani di cui al comma 1:

a) nati fuori dal matrimonio, e non ricadenti nei casi di cui al comma 3, qualora:

1) la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

2) vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponda a quello del concepimento;

3) vi sia il possesso di stato di figlio nato fuori dal matrimonio;

4) la paternità o la maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo, ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dai genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

b) figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi ai sensi di legge, finché duri lo stato di dispersione.

5. L'accertamento della paternità o della maternità è eseguito dal giudice tutelare in via riservata, ai soli effetti della presente legge.

Art. 3.

(Assunzione agli impieghi pubblici e privati e collocamento obbligatorio degli orfani di eventi calamitosi e di terremoti)

1. La condizione di orfano di eventi calamitosi e di terremoti costituisce titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti pre-

scritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso.

2. La condizione di cui al comma 1 costituisce altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di cui al medesimo comma.

3. La quota di posti vacanti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato riservata agli orfani di guerra, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365, è conferita di volta in volta agli orfani di eventi calamitosi e di terremoti riconosciuti idonei nei relativi concorsi, in quanto non ne risulti possibile l'assegnazione agli orfani di guerra.

4. Fermi restando i limiti di età stabiliti da ciascuna amministrazione per le assunzioni di personale nei rispettivi posti di ruolo, i benefici di cui al presente articolo sono applicabili anche agli orfani di eventi calamitosi e di terremoti maggiorenni.

Art. 4.

*(Sgravi ed incentivi economici
in favore degli orfani di eventi
calamitosi e di terremoti)*

1. Gli orfani di eventi calamitosi e di terremoti sono esentati dal pagamento dell'imposta di successione di cui all'articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Gli orfani di cui al comma 1 possono presentare alla banca che ha erogato ai genitori il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale la richiesta di sospensione del pagamento dell'intera rata fino ad un massimo di due volte, per un periodo complessivo di diciotto mesi. Durante il suddetto periodo i medesimi organi possono concordare con l'istituto di credito il pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato ovvero, in alter-

nativa, la vendita dell'immobile e la relativa estinzione del mutuo.

3. Agli orfani di cui al comma 1 sono accordati incentivi economici in favore della frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, nonché contributi per l'acquisto del materiale didattico occorrente.

4. Per il sostegno degli orfani di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, fino al compimento della maggiore età, un contributo economico, determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

